



Spettabile Ditta  
**CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC**  
Via Del Campardo n° 3  
31020 S.Giacomo di Veglia  
- Vittorio Veneto (TV)  
- Sede Operativa di Conegliano  
cod 154 tel 0438-500209 – fax 501779  
P.IVA 00190690263

Conegliano, giugno luglio 2017

**Oggetto: accertamenti sanitari ai soci e ai dipendenti**

**Imbottigliam./muletto: D'Agostin Ivo, Marcon Valerio, Pederiva Michele, Tomasi Alessandro, Pavanello Carlo, Moretton Daniele, Lovatello Yuri(no muletto), Casagrande Daniel**

<b>Visita medica</b> annuale con scadenza	<b>giugno 2018</b>
<b>Spirometria</b> biennale con scadenza	<b>giugno 2019</b>
<b>Audiometria</b> annuale con scadenza	<b>giugno 2018</b>
<b>Test tossicologico</b> annuale con scadenza	<b>giugno 2018</b>

**Dal Bianco Luca(enologo + muletto), Tonon Nicola(cantiniere + muletto), De Lozzo Lorenzo(cantiniere + muletto EFF. VISITA + TOSSIC. IN DATA 30/06/2017)**

**Addetto VDT: Maschietto Lara (2018), Nadal Moreno (2022), Grando Sabrina (n. assunta scad. 2022), Favalessa Maira (n. assunta scad. 2022).**

**Visita medica e Vision S** con scad. indicate

Sono state eseguite n 14 visite mediche, n 9. audiometrie, n 10. spirometrie, n. 10 test tossicologici, N. 4 Vision screen. Gli accertamenti sono risultati negativi. I dipendenti sono stati ritenuti idonei ed informati sui fattori di rischio m.m.c.

Si ricorda di informare la Dott.ssa **TARTARI MONICA** Medico competente, sui processi e sui rischi connessi all'attività lavorativa, aggiornandolo su ogni variazione relativa al personale e alle tecnologie.

E' obbligatorio effettuare le prime visite mediche ai dipendenti neoassunti ed esposti ai rischi per i quali e' prevista la Sorveglianza Sanitaria secondo le normative vigenti (D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni).

E' possibile effettuare **delle visite preassuntive**, su scelta del datore di lavoro e del medico competente, nonche' degli organi dell'ULSS preposti (ex D.Lgs 106/09, "Decreto correttivo" al D.Lgs 81/08).

**In seguito ad un periodo di malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi qualsiasi dipendente deve essere sottoposto a visita medica di controllo prima di riprendere l'attività lavorativa (ex D.Lgs 106/09, "Decreto correttivo" al D.Lgs 81/08).**

**Il medico non si puo' ritenere responsabile per la mancata effettuazione degli accertamenti sanitari previsti/o mancati, per visite mediche di assunzione non comunicate o per le assenze dei dipendenti di cui non abbia ricevuto comunicazione.**